

Centrale Garanzia Fidi

Cooperativa di garanzia per Finanziamenti alle Imprese
Società cooperativa a r. l.

CONTRATTO DI GARANZIA TRA

Centrale Garanzia Fidi Cooperativa di garanzia per finanziamenti alle imprese – Società Cooperativa a r.l., con sede legale a Napoli, in via Medina n. 63, Cod. Fis./P. IVA 06547870631, Iscritto presso la CCIAA di Napoli al n. REA 500218, Numero di iscrizione all'Albo Generale della Banca d'Italia di cui all'ex art. 155, comma 4, n. 26676 (di seguito il Confidi) nella persona del Legale Rappresentante Enrico Inferrera nato a Taranto (TA), il 04/05/1953, codice fiscale NFRNRC53E04L049X, e domiciliato per la carica presso la sede legale del Confidi,

E

il Socio con sede legale a, in via
n. Cod. Fis./P.IVA nella persona del Legale Rappresentante
....., nato a il C.F.
meglio generalizzato come "soggetto richiedente la garanzia" (in proseguo Socio)

PREMESSO CHE

- 1) Il socio ha presentato domanda al Confidi per ottenere dallo stesso il rilascio di una o più garanzie sulla/e linea/e di credito richiesta/e, che eventualmente verranno concesse da uno degli Istituti convenzionati con il Confidi;
- 2) Il socio ha preso visione del servizio offerto dal Confidi e delle relative condizioni economiche, tramite Foglio Informativo nel quale sono descritte le condizioni economiche applicate allo stesso per il rilascio della garanzia;
- 3) Il Documento di sintesi, che costituisce parte integrante del presente Contratto di garanzia, riporta gli oneri da sostenere da parte del socio per il rilascio della garanzia, unitamente agli eventuali interessi di mora ed alle spese di recupero del credito per cassa, come meglio di seguito specificati:
 - Interessi di mora sul credito per cassa, vantato dal Confidi nei confronti del socio, a seguito del pagamento all'Istituto di credito dell'importo garantito, per l'inadempienza del socio.
Tali interessi vengono determinati con riferimento all'ammontare della somma rimborsata al richiamato Istituto di credito nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal socio ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nelle seguente formula di calcolo:

$$\text{interesse di mora} = \frac{\text{capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

- Spese di recupero del credito per cassa e cioè le spese documentate di vario tipo – legali, giudiziali ecc. – eventualmente sostenute dal Confidi per il recupero del credito derivante dall'escussione, da parte del richiamato Istituto di credito, nel caso di inadempimento del socio, della garanzia rilasciata dallo stesso.

L'importo dovuto dal socio al Confidi per la prestazione della garanzia, così come meglio specificato nel Documento di sintesi, è corrisposto "una tantum".

Nel caso di cessazione anticipata della garanzia, rispetto alla sua durata originaria, per qualsiasi ragione, il predetto importo non verrà restituito al socio.

Centrale Garanzia Fidi

*Cooperativa di garanzia per Finanziamenti alle Imprese
Società cooperativa a r. l.*

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1) La premessa di cui innanzi è parte integrante e sostanziale del presente contratto ed ha valore di patto.

Art. 2) Perfezionamento ed efficacia del contratto:

Il presente contratto si perfeziona con la comunicazione da parte del Confidi al socio, della delibera positiva di concessione della garanzia da questo richiesta; a tal fine il Confidi invierà una apposita comunicazione scritta, all'indirizzo specificato dal socio come sede legale dell'impresa/attività.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 e segg. Del Codice Civile l'efficacia del presente contratto è subordinata all'avvenuto pagamento, da parte del socio, tramite bonifico bancario, del corrispettivo di garanzia spettante al Confidi, come meglio specificato nel Documento di sintesi di cui alle premesse, che sarà inviato al socio unitamente alla comunicazione positiva di concessione della garanzia richiesta. L'effettuazione del bonifico bancario comporta accettazione, da parte del socio, delle condizioni economiche riportate nel citato Documento di sintesi.

Qualora la garanzia richiesta dal socio, per qualsiasi motivo sia negata dal Confidi e da questo comunicato in forma scritta, il presente contratto non verrà ad esistenza.

Il presente contratto deve intendersi risolto a qualsiasi effetto fra le parti, in caso di mancata erogazione del finanziamento, per qualsiasi motivo, da parte dell'Istituto di credito, senza bisogno di pronuncia di Giudice o diffida e senza che il socio possa avanzare richiesta di risarcimento e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Art. 3) Modifiche pre-erogazione del finanziamento:

Il socio dichiara di accettare sin da ora le eventuali modifiche apportate ai prezzi ed alle condizioni contrattuali di garanzia, in fase di pre-erogazione del finanziamento, in conseguenza di modifiche apportate dall'Istituto di credito al finanziamento stesso od in caso di modifiche comunque intervenute relativamente alla struttura della garanzia, nel rispetto degli importi indicati nel Foglio informativo consegnato al cliente.

Nel caso di intervenute modifiche, sarà cura del Confidi inviare al cliente, la relativa documentazione aggiornata (Documento di sintesi).

Resta fermo quanto stabilito al precedente punto 2) sulla efficacia del contratto di garanzia.

Art. 4) Revoca automatica della garanzia:

In fase di pre-erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito, il presente contratto di garanzia è soggetto a revoca automatica, qualora, in tale fase, si verificano eventi idonei a far dubitare della capacità del cliente di far fronte agli obblighi assunti o tali da rendere i beni cauzionali insufficienti alla sicurezza del Confidi o qualora si verificano mutamenti dell'assetto proprietario del socio, tali da produrre un deterioramento del merito creditizio dello stesso.

Tale revoca automatica, laddove intervenisse, verrà comunicata al socio a cura del Confidi.

Art. 5) Risoluzione del contratto per mancata erogazione del finanziamento/erogazione difforme

5.1- il Confidi provvederà a rilasciare la garanzia all'Istituto di credito finanziatore, nelle forme con questo convenute e descritte nella relativa delibera di concessione, solo ad avvenuto pagamento da parte del socio

del corrispettivo richiesto dal Confidi per la prestazione della garanzia stessa, analiticamente specificato nel Documento di sintesi di cui ai punti 2) e 3) della citata premessa.

Centrale Garanzia Fidi

*Cooperativa di garanzia per Finanziamenti alle Imprese
Società cooperativa a r. l.*

5.2 - il presente contratto deve intendersi risolto a qualsiasi effetto fra le parti, in caso di mancata erogazione del finanziamento, per qualsiasi motivo, da parte dell'Istituto di credito, senza bisogno di pronuncia di giudice o diffida e senza che il socio possa avanzare richiesta di risarcimento e/o indennizzo a qualsivoglia titolo (art. 1383 e segg del codice Civile).

5.3 - in caso, invece, di erogazione difforme del finanziamento da parte dell'Istituto di credito, rispetto alla delibera di concessione della garanzia comunicata al socio ai sensi del precedente art. 2, il Confidi comunicherà al socio l'importo della garanzia e la relativa scadenza nonché le condizioni economiche definitivamente approvate dallo stesso Confidi, che possono variare solo se a favore del socio rispetto a quelle di cui al precedente punto 3 delle premesse.

Art. 6) Corrispettivo

6.1 - Il socio che intenda procedere con la garanzia deve corrispondere al Confidi, al momento della delibera di concessione della garanzia allo stesso comunicata ed entro la data di erogazione del finanziamento, il corrispettivo richiesto come specificato nel Documento di sintesi di cui ai punti 2) e 3) della citata premessa, che costituisce parte integrante del presente contratto e che è allegato alla comunicazione della delibera positiva di garanzia, ai sensi del precedente art. 2. L'effettività della garanzia è subordinata al pagamento delle competenze complessivamente spettanti al Confidi e riportate nel citato Documento di Sintesi. A tal fine, il socio autorizza fin d'ora l'Istituto di credito finanziatore affinché lo stesso provveda a riconoscere al Confidi, al momento dell'erogazione del finanziamento, l'importo relativo agli oneri indicati al precedente punto 3 della premessa.

6.2 - Nel caso in cui l'Istituto di credito non dovesse, per qualsiasi ragione, erogare il finanziamento richiesto dal socio, nonostante il rilascio della garanzia del Confidi, il socio non sarà tenuto a riconoscere al Confidi alcun corrispettivo.

Art. 7) Variazione post erogazione della garanzia:

7.1 - In caso di richiesta di variazione post erogazione della garanzia pervenuta dal socio, quest'ultimo si impegna a versare in via anticipata (tramite bonifico) il corrispettivo richiesto, all'atto della richiesta di variazione.

7.2 - In caso di eventuale mancato perfezionamento, per qualsiasi motivo, della richiesta di variazione post erogazione della garanzia pervenuta dal socio, il Confidi tratterrà comunque la somma riscossa di cui all'art. 2 del presente contratto.

Tale disposizione ovviamente non si applica per le variazioni post erogazione che non prevedono alcun costo a carico del socio.

Art. 8) Cogaranzia e controgaranzia:

Gli affidamenti richiesti potranno essere assistiti dalla cogaranzia e/o controgaranzia prestate dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI o da altri Istituti e/o Confidi e/o Fondi di Garanzia attivi o che saranno attivati.

Centrale Garanzia Fidi

*Cooperativa di garanzia per Finanziamenti alle Imprese
Società cooperativa a r. l.*

In tal caso il socio acconsente fin d'ora di fornire tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione dei Fondi/Istituti/Confidi sopracitati.

Art. 9) Garanzie personali e/o reali:

il Confidi si riserva, a suo esclusivo giudizio, il diritto di chiedere al socio il rilascio, a proprio favore, una o più garanzie personali o reali.

In questo caso, la prestazione della/delle garanzia/e richiesta/e, si pone come condizione per la concessione della garanzia richiesta dal socio.

In tal caso il socio si obbliga sin da ora a fornire tutta la documentazione necessaria per la gestione ed il controllo delle garanzie rilasciate in suo favore, in conformità al successivo art. 10.

Art. 10) Obblighi documentali:

Il socio ha il dovere di fornire la documentazione ritenuta necessaria dal Confidi in fase di istruttoria, nonché per il monitoraggio della garanzia, ed a comunicare le successive variazioni che alterino sostanzialmente la situazione patrimoniale, la composizione sociale e degli organi amministrativi.

Il socio ha il dovere di aggiornare, su richiesta del Confidi, le informazioni fornite con la richiesta di garanzia e con i relativi allegati.

Art. 11) Diritto di surroga o di regresso:

In caso di avvenuta escussione da parte dell'Istituto di credito garantito, il Confidi potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti del socio, i suoi successori ed aventi causa, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, a norma del Codice Civile.

Art. 12) Comunicazioni al socio:

Per tutta la durata della garanzia prestata il socio ha diritto di:

- ricevere, solamente nel caso in cui la commissione applicata per la concessione della garanzia venga corrisposta periodicamente, comunicazioni sull'andamento della garanzia fideiussoria prestata, mediante un rendiconto ed il documento di sintesi (informazioni relative all'ammontare dell'esposizione del debitore principale);
- ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta ed anche dopo la chiusura dell'operazione di garanzia, copia della documentazione sugli interventi in garanzia effettuati dal Confidi negli ultimi dieci anni a favore del socio stesso.

Art. 13) Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche:

Il Confidi si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto e, in particolare, di variare ogni condizione praticata, senza che ciò comporti l'introduzione nel contratto di nuove clausole, dandone comunicazione scritta secondo le modalità previste dall'art. 118 D.Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) con un preavviso minimo di due mesi in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Socio.

La modifica si intenderà approvata ove il socio non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni ed, in tal caso, il socio, in sede di liquidazione del rapporto, ha diritto all'applicazione delle condizioni

Centrale Garanzia Fidi

*Cooperativa di garanzia per Finanziamenti alle Imprese
Società cooperativa a r. l.*

precedentemente praticate (cioè delle condizioni esistenti al momento della comunicazione di modifica unilaterale).

Art. 14) Diritto di recesso:

Il socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia previa liberatoria, rilasciata dall'Istituto di credito garantito.

In caso di recesso (sempre previa liberatoria da parte del suddetto Istituto di credito) o di perdita di efficacia per qualunque motivo, della garanzia rilasciata, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dal socio, per spese di istruttoria e a titolo di commissione di cui al precedente punto 3) della premessa.

Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso da socio del Confidi da parte del socio.

Art. 15) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:

L'intervento del Confidi in favore del socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio scritto, da parte dell'Istituto di credito garantito.

Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia da parte del predetto Istituto garantito, nel caso di inadempimento del socio, il rapporto di garanzia si può chiudere, trasformandosi in un credito per cassa del Confidi verso il Socio inadempiente, all'atto del rimborso da parte del Confidi stesso all'Istituto di credito, del valore residuo del credito garantito.

Art. 16) Tempi massimi per la chiusura del rapporto di credito per cassa nel caso di escussione della garanzia:

Il credito per cassa del Confidi verso il Socio, che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dal Socio, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute per il recupero del credito stesso.

Art.17) Contributi/Agevolazioni pubbliche:

Il Socio prende atto che, nella erogazione di eventuali contributi/agevolazioni pubbliche, il Confidi si limita a presentare e/o a gestire per conto del Socio stesso, la domanda di ammissione al contributo/agevolazione pubblica.

Pertanto, con la sottoscrizione del presente contratto, il Socio solleva il Confidi da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato accoglimento della pratica di concessione del contributo pubblico/agevolazione, dovuto a:

- documentazione non veritiera, prodotta dal Socio;
- mancanza dei requisiti di legge;
- mancata fruizione del contributo pubblico per esaurimento degli stanziamenti;
- mancata presentazione dei documenti da parte del Socio, nei tempi richiesti.

Il Socio è inoltre a conoscenza del fatto che, la richiesta di contributo in conto interessi, è sempre subordinata alla effettiva erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito.

Art.18) Reclami e Procedure di Risoluzione stragiudiziale delle controversie:

Centrale Garanzia Fidi

*Cooperativa di garanzia per Finanziamenti alle Imprese
Società cooperativa a r. l.*

Il Socio può presentare reclamo per lettera raccomandata A/R all'Ufficio Reclami del Confidi istituito presso la propria sede legale" o via e-mail all'indirizzo: centralegaranziafidi@confartigianatona.it; o tramite posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: centralegaranziafidi@legalmail.it.

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per il Socio, salvo le spese relative alla corrispondenza inviata.

Se il Confidi ritiene fondate le ragioni del Socio, in accoglimento delle sue richieste, deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora il Socio sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita) prima di ricorrere al giudice, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere al personale del Confidi, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia competente territorialmente.

Il Confidi mette a disposizione dei soci - presso i propri locali e sul proprio sito internet www.centralegaranziafidi.it - le guide relative all'accesso all'ABF.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il socio di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 19) Perdita di efficacia

Il presente contratto non ha efficacia tra il Confidi ed il Socio nel caso in cui quest'ultimo rinunci ad istituire il rapporto con l'Istituto di credito.

Tale rinuncia deve essere comunicata al Confidi dal Socio, non appena questo lo abbia comunicato all'Istituto di credito, a pena del risarcimento degli eventuali danni da questa subiti per la mancata comunicazione.

Art. 20) Comunicazioni

Le comunicazioni dal Confidi al Socio e viceversa devono essere fatte alle rispettive sedi legali.

Art. 21) Foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Socio ed il Confidi, in relazione alla presente richiesta, è competente esclusivamente il Foro di Napoli.

Per accettazione

Napoli,

Firma del Socio

Timbro e Firma del Confidi

Centrale Garanzia Fidi

*Cooperativa di garanzia per Finanziamenti alle Imprese
Società cooperativa a r. l.*

Il Socio dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, del codice civile le seguenti clausole contrattuali:

- Art. 2) Perfezionamento ed efficacia del contratto
- Art. 3)Modifiche pre-erogazione del finanziamento
- Art. 4) Revoca automatica della garanzia
- Art. 5) Risoluzione del contratto per mancata erogazione del finanziamento/erogazione difforme
- Art. 6) Corrispettivo
- Art. 7) Variazione post erogazione della garanzia
- Art. 9) Garanzie personali e/o reali

- Art. 11) Diritto di surroga o di regresso
- Art. 13) Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche
- Art. 14) Diritto di recesso
- Art.17) Contributi/Agevolazioni pubbliche
- Art. 21) Legge applicabile e Foro competente.

Per accettazione

Napoli,

Firma del Socio

Timbro e Firma del Confidi

Il Socio dichiara:

- di aver ricevuto copia del presente contratto, comprensivo delle condizioni economiche riportate in premessa e di aver contestualmente ricevuto copia integrale, del "Foglio Informativo/ Documento di sintesi" e del Modulo di Adesione all'Arbitro Bancario Finanziario;

Napoli,

Firma del Socio
